



REGOLAMENTO

Passaggi/Esami Integrativi e di Idoneità

Rientro studenti impegnati in soggiorni di studio all'estero

Esami preliminari per l'ammissione dell'Esame di Stato

Premessa

Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo o cambiare indirizzo all'interno dell'IIS.Paolini Cassiano, sono tenuti per legge a sostenere Esami integrativi o di Idoneità sui programmi, o parte degli stessi, non presenti nel piano di studi della scuola frequentata.

Gli Esami integrativi permettono ad un alunno già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di discipline, non comprese nel corso di studio di provenienza, relative a tutti gli anni già frequentati.

Gli Esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira.

I) Passaggi nel Primo anno (classe prima scuola secondaria di secondo grado)

Gli alunni che frequentano il 1° anno di corso in altro Istituto secondario e desiderano riorientarsi ed iscriversi al 1° anno di un corso di studi dell'IIS.Paolini Cassiano possono chiedere ed ottenere il passaggio, fatte salve proporzioni tra le classi/loro numerosità/capienza spazio-aula, dopo aver raccolto la disponibilità della scuola di destinazione. Andrà formalizzata la richiesta, allegando il Nulla Osta dell'Istituto di provenienza. Il Dirigente Scolastico individuerà la classe in cui lo studente potrà essere inserito e lo comunicherà all'alunno/alla sua famiglia e al Coordinatore della classe.

Lo stesso vale per alunni interni che intendano cambiare corso.

I passaggi saranno consentiti entro il 31/01 di ogni a.s., fatte salve situazioni particolari e/o casi eccezionali che saranno eventualmente valutati.

II) Passaggi al Secondo anno (classe seconda scuola second.di secondo grado)

Gli alunni idonei al 2° anno di corso di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore che desiderano essere ammessi al 2° anno di un corso di studi dell'IIS.Paolini Cassiano di Imola devono presentare apposita domanda prima dell'inizio dell'anno scolastico (1° settembre).

Essi non sostengono prove integrative (di cui all'art.192 del decreto legislativo n.297/1994), ma l'iscrizione a tale classe avviene previo colloquio diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi che saranno realizzati a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Il Dirigente Scolastico (o suo delegato) potrà comunicare le materie su cui è consigliabile prepararsi al fine di iniziare l'anno scolastico con minori difficoltà.

III) Passaggi durante il Secondo anno

Se le richieste vengono presentate in tempi congrui (preferibilmente entro il 30 novembre), valgono le stesse disposizioni di cui al paragrafo precedente; in tal caso però occorre presentare, oltre al documento di valutazione (pagella) della classe prima, una dichiarazione della scuola di provenienza attestante il voto conseguito nelle varie materie studiate nei primi mesi della classe seconda.

IV) Iscrizione al Terzo anno (sc.second.di secondo grado) - Esami Integrativi

Gli alunni della classe seconda promossi in sede di scrutinio finale di qualsiasi indirizzo della secondaria superiore, che desiderano essere ammessi al TERZO anno di un corso di studi dell'IIS.Paolini Cassiano di Imola, devono presentare apposita domanda per gli esami integrativi allegando il Nulla Osta della scuola di provenienza – preferibilmente entro il 30 giugno. Il Dirigente scolastico, con la collaborazione dei docenti dell'istituto che insegnano nell'indirizzo richiesto dallo studente, effettuerà la verifica della compatibilità dei curricoli e dell'equipollenza dei piani di studio, quindi ammetterà tali alunni a sostenere esami integrativi su materie, o parti delle stesse, non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. Non è possibile il passaggio durante l'anno scolastico.

Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo per lo studente nello stato di sospensione di giudizio in presenza di debito. Pertanto, lo studente che non abbia superato a fine anno i debiti e non risulti ammesso alla classe successiva, non può effettuare cambio d'indirizzo con passaggio a classe di pari livello ma, eventualmente, solo alla classe antecedente (senza o con esami integrativi in base alla valutazione del curriculum come sopra indicato).

La Commissione per gli esami integrativi è costituita da docenti della classe immediatamente inferiore, individuati dal Dirigente scolastico, integrata eventualmente dagli insegnanti necessari per valutare i risultati relativi alle prove di discipline non comprese nell'ultimo anno di corso, ma in quelli precedenti. Ciò per far sì che si possano rappresentare tutte le materie comprese nel programma di studio degli anni precedenti rispetto a quello per cui si chiede l'ammissione. La Commissione può operare durante le prove orali articolandosi in sottocommissioni. In tal caso il numero dei docenti non può essere inferiore a tre compreso il Presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato). L'assistenza durante le prove scritte deve essere effettuata da almeno due docenti

dell'Istituto, mentre le prove debbono essere predisposte dal docente titolare della disciplina, nominato nella Commissione. La correzione delle prove scritte deve essere effettuata da almeno due insegnanti della Commissione, uno dei quali sarà il docente che insegna la materia relativa alla prova e l'altro una materia affine.

La valutazione finale deve essere effettuata dalla Commissione al completo che opererà come collegio perfetto senza possibilità di astensione da parte dei docenti.

V) Iscrizione per la terza volta alla stessa classe

Una stessa classe d'Istituto può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il Collegio dei docenti, su proposta del Consiglio di classe (aperto alla sola componente dei docenti), ove particolari gravi circostanze lo giustificano può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D.L.vo n.297/94 art.192 comma 4).

Per gli alunni in situazione di handicap, nell'interesse dell'alunno, sentiti gli specialisti di cui all' articolo 314, può essere consentita una terza ripetenza in singole classi (D.L.vo n.297/94 art.316 comma 1).

VI) Esami di idoneità

Possono sostenere gli esami integrativi gli studenti ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale che intendono passare alla classe per la quale possiedono titolo di ammissione, ma in istituti di altro indirizzo. In particolare, sono ammessi a sostenere l'Esame di idoneità: -i candidati esterni che siano in possesso di licenza media e siano trascorsi tanti anni quanti ne siano previsti dal corso per l'ammissione alla classe richiesta (intervallo prescritto); -i candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Sono considerati candidati esterni anche gli alunni dell'Istituto che cessano di frequentare e formalizzano il ritiro dalla scuola prima del 15 marzo. -Possono partecipare agli Esami di idoneità anche gli alunni interni alla Scuola che intendono sostenere tali Esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché siano stati promossi nello scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell'intervallo prescritto. Questa può essere la condizione di uno studente che, in passato, abbia perso uno o più anni.

Il passaggio avviene attraverso prove scritte ed un colloquio orale, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza, adeguandosi in tal senso alla programmazione del nuovo Istituto per i vari indirizzi presenti ed a quanto disposto in merito dalle previsioni normative (Linee Guida e DPR 87/88/89 del 2010). I tempi per l'effettuazione delle prove scritte sono stabiliti dalla Commissione in una seduta preliminare e saranno comunicati al candidato almeno 5 giorni prima della data prevista per la prima prova. In particolare, la sessione degli Esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal Dirigente scolastico, sentito il Collegio dei Docenti; tali prove si svolgono nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

La Commissione per gli Esami di idoneità è costituita dai docenti della classe immediatamente inferiore individuati dal Dirigente scolastico integrata eventualmente da docenti necessari per valutare i risultati relativi alle prove di discipline non comprese nell'ultimo anno di corso ma in quelli precedenti, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di studio. La commissione può operare durante le prove orali articolandosi in sottocommissioni. In tal caso il numero dei docenti non può essere inferiore a tre compreso il Presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato). L'assistenza durante le prove scritte deve essere effettuata da due docenti dell'Istituto, mentre le prove debbono essere predisposte dal docente titolare della disciplina, nominato nella Commissione. La correzione delle prove scritte deve essere effettuata da almeno due insegnanti della Commissione, uno dei quali sarà il docente che insegna la materia relativa alla prova e l'altro una materia affine.

La valutazione finale deve essere effettuata dalla Commissione al completo che opererà come collegio perfetto senza possibilità di astensione da parte dei docenti.

CANDIDATI ESTERNI

- I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli Esami di idoneità negli istituti d'istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo se, alla data di svolgimento dell'esame, hanno l'età minima prevista per il corrispondente anno del corso di studio superiore.
- Sono dispensati dall'obbligo di cui al punto precedente, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art.193, comma 3, del D. L.vo n. 297/1994.
- I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
- I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d'esame sui programmi integrali di tutte le classi che precedono quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale, sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano limitatamente alle materie non comprese nei piani di studio della scuola di provenienza.
- I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l'ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.
- Prima di sostenere l'esame, il candidato deve aver presentato il NULLA OSTA della scuola di provenienza.

CANDIDATI INTERNI

- ° Possono presentare domanda per gli Esami di idoneità i Candidati Interni che non hanno frequentato o si sono ritirati entro il 15 Marzo dell'anno scolastico in corso. Per tali allievi la domanda per sostenere in apposita sessione gli esami di idoneità va presentata entro il 25 Marzo (o diversa indicazione contenuta in OM.).
- ° Ciascuna commissione esaminatrice, subito dopo l'insediamento, provvede alla revisione dei programmi presentati: la convalida della adeguatezza dei programmi è condizione indispensabile per l'ammissione.
- ° Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere (ai sensi dell'art.192, comma 6, del D. L.vo n.297), Esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente al possesso dei requisiti d'età di cui al precedente punto.
- ° Gli Esami di idoneità si intendono superati solo se il candidato ha conseguito almeno la sufficienza in tutte le materie.
- ° In caso di esito negativo, la Commissione può giudicare il candidato idoneo ad una classe inferiore a quella richiesta.

VII) Nulla Osta

L'alunno che, durante l'anno scolastico, intenda trasferirsi ad altro Istituto, deve farne domanda [...] al Dirigente scolastico dell'Istituto di destinazione, unendo alla domanda stessa il documento di valutazione (pagella scolastica) corredato da "Nulla Osta" rilasciato dalla Scuola di partenza, da cui risulti che la sua posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell'obbligo delle tasse (art. 4 R.D. 653/25). I Nulla Osta all'eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi solo se l'Istituto in cui si intende trasferirsi comunica la disponibilità ad accogliere lo studente.

VIII) Esami integrativi

Possono sostenere gli Esami integrativi, con domanda entro il 30/6 (o entro diverso termine se indicato dalle circolari ministeriali annuali di iscrizione):

- a) gli studenti di altra scuola ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe, corrispondente a quella per cui si è ottenuta promozione, di un indirizzo della scuola non coincidente con quello fin qui svolto dallo studente;
- b) gli studenti di altra scuola non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un indirizzo della scuola, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.

Non è prevista l'ammissione agli Esami integrativi nell'ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.

I candidati sostengono gli Esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza. Pertanto, gli esami integrativi vengono richiesti e sostenuti da chi intende effettuare il passaggio da un ordine di studi ad un altro (per es.: chi è fornito della promozione al III anno di un Liceo scientifico, può chiedere di sostenere l'esame integrativo per essere ammesso al III anno di un Istituto tecnico).

Gli alunni che non hanno conseguito la promozione possono sostenere esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente, i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità, possono

sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove. Gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla classe prima di un altro indirizzo della scuola, senza dover svolgere esami integrativi, previo colloquio.

Gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi. Lo studente che, a conclusione del primo anno della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio ad un indirizzo di studi della scuola è iscritto alla classe seconda previo colloquio con Docente incaricato della Scuola di destinazione, diretto ad accertare le eventuali carenze formative da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili a partire dall'inizio dell'anno scolastico successivo. Il Consiglio di classe è delegato ad accertare la preparazione sulle eventuali materie non presenti nel piano di studi dell'anno precedente e a disporre specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'a.s. Agli studenti soggetti all'obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all'estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394. Gli studenti di cui sopra, che hanno frequentato le annualità corrispondenti a secondo, terzo, quarto anno dei percorsi di secondo ciclo in una scuola straniera sono inseriti nella classe corrispondente all'età anagrafica previo superamento degli esami integrativi per le discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.

Agli alunni che, in classe seconda durante l'anno scolastico e comunque con richiesta pervenuta non oltre il 30 novembre, chiedono il passaggio interno (a titolo esemplificativo, dal Tecnico al Professionale), si applicano le disposizioni di cui al precedente punto. Il Consiglio di classe è delegato ad accertare la preparazione sulle eventuali materie non presenti nel piano di studi dell'anno precedente e a disporre specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico. In caso di richiesta di iscrizione al terzo anno, gli allievi in possesso di qualifica rilasciata dagli enti regionali di formazione professionale svolgono esami integrativi su discipline o parti di discipline non debitamente svolte, previa comparazione del piano di studi effettuato e quello adottato nell'istituto di accoglienza. Possono non svolgere esami integrativi, previo colloquio con Docente incaricato, gli allievi che intendono iscriversi al terzo anno e provengono da altro Istituto Tecnico o Professionale.

Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al Dirigente scolastico entro il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento (eccezionalmente e per cause documentate, potranno essere valutate domande pervenute entro e non oltre il 15 luglio). La domanda deve essere corredata dai programmi delle materie studiate nel

corso di studi di provenienza, dall'ultima pagella rilasciata dalla scuola frequentata e, se dovuta, dalla ricevuta del versamento della tassa erariale d'esame. Prima di sostenere l'esame, il candidato deve aver presentato il NULLA OSTA della scuola di provenienza.

La sessione degli esami integrativi si svolge nel mese di settembre, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, con calendario stabilito dal Dirigente Scolastico e pubblicato sul sito WEB dell'Istituto. La sessione degli esami integrativi ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico, sentito il Collegio dei Docenti. I candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore, sosterranno l'esame integrativo sulle materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. Ciascuna commissione esaminatrice, subito dopo l'insediamento, provvede alla revisione dei programmi presentati: la convalida dell'adeguatezza dei programmi è condizione indispensabile per l'ammissione.

La Commissione per gli esami integrativi è costituita da docenti della classe immediatamente inferiore individuati dal dirigente scolastico integrata eventualmente da docenti necessari per valutare i risultati relativi alle prove di discipline non comprese nell'ultimo anno di corso ma in quelli precedenti che la commissione riterrà di dover valutare, in modo da rappresentare tutte le materie comprese nel programma di studio. La commissione può operare durante le prove orali in sottocommissioni. In tal caso il numero dei docenti non può essere inferiore a tre compreso il presidente (Dirigente Scolastico o suo delegato). L'assistenza durante le prove scritte deve essere effettuata da due docenti dell'istituto mentre le prove debbono essere predisposte dal docente titolare della disciplina nominato nella commissione. La correzione delle prove scritte deve essere effettuata da almeno due docenti della commissione, uno dei quali sarà il docente che insegna la materia relativa alla prova. La valutazione finale deve essere effettuata dalla commissione al completo che opererà come collegio perfetto senza possibilità di astensione da parte dei docenti. Gli esami integrativi si ritengono superati solo se il candidato ha conseguito almeno la sufficienza (6/10) in tutte le materie o parti di materie che sono state oggetto della prova.

Relativamente agli alunni su cui pende il giudizio sospeso per l'assegnazione di debiti formativi, in considerazione del fatto che la verifica del superamento dei debiti formativi si svolge non prima della fine del mese di agosto, gli studenti con giudizio finale sospeso non possono chiedere il Nulla Osta per passaggio ad altra scuola prima dello scrutinio definitivo. L'IIS.Paolini Cassiano non rilascerà pertanto nulla osta in uscita a nessun allievo che debba sostenere il test per il superamento del debito formativo e, alle stesse condizioni, non accetterà nulla osta in entrata. Per motivi organizzativi, coloro che intendono sostenere esami integrativi presso questo Istituto, devono presentare la domanda entro i termini suddetti. L'Ufficio registrerà la domanda e l'accetterà con riserva, in attesa del Nulla Osta definitivo da parte della scuola di provenienza.

In riferimento ai trasferimenti durante il primo anno del corso di studi (Legge 28 marzo 2003, n. 53), qualora i genitori/tutori di alunni minori, iscritti e frequentanti classi del PRIMO ANNO di istruzione secondaria di secondo grado, chiedano, nel corso dei primi mesi dell'anno scolastico (e comunque entro il I quadrimestre), il trasferimento a diverso indirizzo di studi della stessa o di altra scuola, essendo mutate le esigenze educative dei

propri figli, le istituzioni scolastiche, dopo attenta valutazione delle singole situazioni ed in relazione ai vigenti orientamenti giurisprudenziali, concederanno il relativo nulla osta, rispettando così la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini ed alle aspirazioni del minore.

L'inserimento dello studente nella nuova classe, sarà preceduto dalla relativa comunicazione al docente coordinatore di pertinenza. Il Consiglio di classe è delegato ad accertare eventuali carenze disciplinari, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi durante l'anno scolastico.

Come sopra indicato, per gli allievi in obbligo scolastico sono previsti COLLOQUI INTEGRATIVI (di cui al DPR 323/99, art. 3). Lo studente che, a conclusione del PRIMO ANNO della scuola secondaria superiore, sia stato promosso e che richiede il passaggio ad altro indirizzo di studi è iscritto alla classe successiva previo un colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare le eventuali carenze formative da colmarsi mediante specifici interventi realizzabili all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il colloquio sostituisce pertanto le prove integrative (previsione articolo 192 del TU.n. 297 del 16 aprile 1994). L'inserimento avviene quindi in modo diretto nella classe individuata, dopo aver presentato il nulla osta della scuola di provenienza e sarà preceduto dalla relativa comunicazione al coordinatore della classe. Il Consiglio di classe è delegato ad accertare la preparazione sulle eventuali materie non presenti nel piano di studi dell'anno precedente in ragione degli elementi che emergeranno nel colloquio integrativo di Settembre e a disporre specifici interventi da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico. Gli alunni che, in classe seconda durante l'anno scolastico e comunque con richiesta pervenuta non oltre la fine del primo periodo didattico chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, si applicano le disposizioni di cui sopra. Non sono accettate richieste di iscrizioni provenienti da altre scuole a classi successive alla seconda presentate durante l'anno scolastico. Le iscrizioni a classi successive alla seconda sono subordinate allo svolgimento di esami integrativi (in caso di cambio di indirizzo di studio) o di esami di idoneità (in caso di mancanza del titolo di studio immediatamente inferiore). Eccezioni a tale regola si applicano quando il passaggio di studenti all'Istituto è richiesto per la stessa classe ed indirizzo, purché tali richieste pervengano entro il primo periodo. Casi eccezionali che possono derogare tali regole per motivi particolari debitamente motivati (es. imprevisto trasferimento della famiglia da altra città, figli di genitori che svolgono attività itinerante), saranno esaminati dal dirigente scolastico caso per caso.

IX) Esami preliminari

Sono gli esami che sostengono, obbligatoriamente, tutti i candidati esterni che abbiano presentato domanda di ammissione agli Esami di Stato.

L'ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni che abbiano presentato domanda entro i termini stabiliti (vedasi indicazioni Circolare Ministeriale emanata ogni anno), è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, pratiche e orali, le discipline previste dal piano di studi. Il Consiglio di classe dell'istituto statale corrispondente alla Commissione alla quale il candidato è stato assegnato, eventualmente integrato dai docenti di classi precedenti l'ultima, all'atto dell'insediamento, dopo aver esaminato la documentazione presentata dai candidati e aver determinato le materie o le parti di programmi su cui esaminare i singoli candidati, stabilisce il numero e la durata delle prove da effettuare.

Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le discipline dell'ultimo anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. La segreteria avrà cura di comunicare al candidato le deliberazioni adottate dal Consiglio di classe. Successivamente, il candidato potrà richiedere alla segreteria didattica dell'Istituto l'acquisizione, in formato digitale, dei programmi delle discipline oggetto di prove d'esame.

Per i candidati in possesso di titolo di studio di diverso indirizzo, le materie da integrare saranno individuate sulla base della valutazione del curriculum di studio presentato. In caso di mancata presentazione del curriculum dovranno essere integrate tutte le materie di indirizzo del corso di studi. Non potranno essere presi in considerazione curriculum trasmessi in tempi non utili per la definizione delle materie da sostenere per l'esame preliminare (almeno 20 giorni prima del calendario degli esami preliminari).

L'esame preliminare è sostenuto davanti al Consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. Ciascun componente del Consiglio di classe, impegnato nello svolgimento dell'esame preliminare, deve rilasciare apposita dichiarazione di non aver impartito lezioni private ai candidati da esaminare e di non essere legato da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado ovvero da rapporto di coniugio con i candidati.

Ferma restando la responsabilità collegiale, il Consiglio di classe può operare anche per sottocommissioni, composte da almeno tre componenti, compreso colui che la presiede. Gli esami preliminari si svolgono di norma nella seconda metà del mese di maggio; il calendario delle prove è emanato in tempo utile. Coloro che non si presentassero al loro primo giorno di prove senza fornire valida e documentata giustificazione saranno d'ufficio considerati come rinunciatari. Coloro che nei giorni di prove presentassero validi e gravi motivi di impedimento a partecipare alle stesse (per es. di salute) devono dare immediata comunicazione, anche telefonica o via e-mail, all'Istituto in modo che la commissione possa elaborare un nuovo calendario. Gli stessi sono comunque tenuti a presentare, entro il giorno successivo, la documentazione attestante l'impedimento (certificato medico o altra certificazione).

Per ottenere l'ammissione all'Esame di Stato il candidato deve raggiungere la sufficienza in tutte le discipline; l'esito dell'esame viene affisso all'albo dell'Istituto il giorno successivo allo svolgimento degli scrutini.

X) Iscrizione per la terza volta alla stessa classe

Una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustificino, può consentire, con deliberazione motivata, l'iscrizione per un terzo anno (D.L.vo n.297/94 art.192 comma 4). Per gli alunni in situazione ex Lege 104/92, nell'interesse dell'allievo, sentiti anche gli specialisti (rif.articolo 314), può essere consentita una terza ripetenza in singole classi (D.L.vo n.297/94 art.316 comma 1).

XI) Rientro studenti che hanno effettuato periodi studio all'estero

Nel rispetto delle *Linee ministeriali di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale*, i periodi relativi a esperienze di studio compiute all'estero non vanno computati come periodi di assenza dalla frequenza scolastica. Lo studente che intende svolgere un'esperienza di studio all'estero deve prima aver saldato eventuali debiti

dell'anno precedente, pertanto nel caso di studenti con "giudizio sospeso" in qualche materia dovranno colmare le lacune prima della partenza. Il tutor referente per tali studenti è il coordinatore di classe.

Prima della partenza l'allievo deve fornire all'IIS.Paolini Cassiano, per il tramite del coordinatore di classe, una informativa sull'Istituto che intende frequentare all'estero, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza, in modo tale che la Scuola di partenza sia messa in grado di conoscere il percorso di formazione che l'alunno effettuerà all'estero. Dopo la partenza, quanto lo studente ha terminato la pianificazione dettagliata delle discipline del suo piano di studi, lo comunicherà - entro 30 giorni dall'inizio della frequenza nella scuola estera - tramite mail istituzionale all'indirizzo bois012005@istruzione.it (agli atti/pc.all'ufficio alunni e al coordinatore di classe interessato).

Il Consiglio di classe, sulla base della suddetta documentazione, definisce per le materie non frequentate all'estero i contenuti minimi da recuperare (argomenti fondamentali, ritenuti indispensabili per la frequenza dell'anno successivo, individuati nella programmazione di Dipartimento). Eventualmente, può anche fornire indicazioni per lo studio autonomo nelle rimanenti discipline. Le materie e i contenuti minimi da recuperare per le discipline mancanti prima del rientro in Italia sono comunicate tempestivamente via mail allo studente tramite il coordinatore tutor, il quale potrà anche chiedere lo svolgimento di alcune prove, test o relazioni, nel corso dell'anno, a cadenza regolare, qualora il Cdc ne ravvisasse l'opportunità in funzione del migliore recupero dei requisiti ritenuti necessari per il rientro nella classe.

Al rientro dello studente in Italia dall'estero: Al termine dell'anno scolastico o al termine del periodo di permanenza all'estero, lo studente deve inviare via mail alla Segreteria (bois012005@istruzione.it) e al coordinatore/tutor ENTRO E NON OLTRE IL 31 AGOSTO la documentazione rilasciata dall'Istituto straniero, contenente le discipline frequentate nel piano di studi, le relative valutazioni, l'esito della valutazione globale di fine anno ed eventuali attività integrative o assimilabili ad esperienze PCTO. A seguito della presentazione della documentazione lo studente viene inserito dalla Segreteria didattica come studente frequentante nella classe successiva. Il primo consiglio di classe utile valuta il percorso svolto dall'alunno, ricordando che deve pervenire ad una valutazione globale che tenga conto della valutazione espressa dall'istituto estero.

Relativamente alla suddetta documentazione, per la mobilità della durata di un intero anno scolastico, lo/a studente/ssa consegnerà in segreteria copia dei seguenti documenti:

- certificato di frequenza della scuola straniera;
- materie svolte con relativi programmi;
- giudizi e valutazioni nelle singole discipline.
- Qualsiasi altro documento utile alla valutazione dell'esperienza svolta.

Entro la data prevista per l'inizio delle lezioni, il Consiglio di classe di provenienza dello studente che ha seguito un anno o un semestre di studi all'estero (nel caso in cui non sia stato possibile effettuare lo scrutinio finale in quanto lo studente era impegnato nel percorso di studio all'estero) si riunisce per prendere visione del contratto formativo, della documentazione rilasciata dalla scuola estera dove l'allievo ha frequentato l'anno scolastico o parte di esso. Nella stessa occasione viene effettuato un colloquio esplorativo che riguarderà solo gli argomenti essenziali per la prosecuzione del percorso di studi nell'anno successivo a

quello in cui lo studente ha soggiornato all'estero. Sulla base del percorso di studi ivi effettuato, dei programmi svolti nelle singole materie e delle risultanze del colloquio il Consiglio di classe medesimo aggiorna il contratto formativo stipulato al momento della partenza indica, al fine di favorire il reinserimento nella classe di appartenenza, gli interventi ritenuti opportuni, li comunica alla famiglia, individua le materie e gli argomenti su cui verranno effettuate eventuali prove supplementari al fine di verificare il riallineamento delle competenze necessarie per affrontare il percorso di studio previsto. Al termine dell'accertamento il Consiglio di Classe formula una valutazione globale che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti e determina l'inserimento della valutazione dell'allievo in una delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa. Al fine dell'attribuzione del credito scolastico il consiglio di classe prenderà in considerazione il punteggio assegnato l'anno precedente (nel caso in cui lo studente abbia frequentato all'estero il quarto anno), i risultati conseguiti nella scuola estera e i crediti formativi acquisiti anche durante il periodo di soggiorno all'estero oltre ai risultati del colloquio. Nel consiglio di classe del mese di novembre valuterà i livelli di apprendimento raggiunti. Qualora tale accertamento rilevi ancora carenze in alcune discipline, il Consiglio di classe programmerà opportuni percorsi individuali di recupero da attivare nel corso del primo quadrimestre.

Per le mobilità inferiori all'intero anno scolastico e comunque effettuate in un periodo che consenta la valutazione nel corso degli scrutini finali lo/a studente/ssa consegna in segreteria copia e traduzione dei seguenti documenti:

- certificato di frequenza della scuola straniera
- materie svolte con relativi programmi
- giudizi e valutazioni nelle singole discipline.

Il Consiglio di classe valuta la documentazione presentata dallo/a studente/ssa e definisce un congruo periodo di tempo per il riallineamento dei saperi (soggiorno di tre mesi con rientro per le vacanze di Natale, riallineamento previsto per la metà di marzo; soggiorno di sei mesi con rientro a marzo, riallineamento previsto per la fine dell'anno scolastico). Lo/a studente/ssa verrà regolarmente scrutinato/a a giugno sempre tenendo in debito conto l'esperienza maturata nella scuola straniera e gli apprendimenti informali e non formali acquisiti.

PER ULTERIORI SPECIFICHE si rimanda alla normativa di riferimento come sopra citata.

DELIBERA COLLEGIALE ASSUNTA NELLA SEDUTA DEL 13/01/2022